



# **PROVINCIA DI TERAMO**

## **SERVIZIO TRASPORTI**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA DI REVISIONE**

(art. 80 D.Lgs. 31/03/1998, n. 112)

*Approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 66 del 11/09/2007*

## INDICE

<b>TITOLO I – DELLE FONTI E DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE</b>
ART. 1 – FONTI NORMATIVE
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
<b>TITOLO II – DELLA AUTORIZZAZIONE</b>
ART. 3 – SOGGETTI INTERESSATI
ART. 4 – REQUISITI E TITOLI
ART. 5 – RESPONSABILE TECNICO
ART. 6 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ART. 7 – CAPACITA’ FINANZIARIA
ART. 8 – LOCALI
ART. 9 – ATTREZZATURE
ART. 10 – DISCIPLINA DELL’AUTORIZZAZIONE
ART. 11 – SEDI SECONDARIE
<b>TITOLO III – DEI CONSORZI</b>
ART. 12 – GENERALITA’
ART. 13 – CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI
ART. 14 – CAPACITA’ FINANZIARIA DELLE IMPRESE CONSORZIATE
ART. 15 – LOCALI
<b>TITOLO IV – DELLA GESTIONE DELL’IMPRESA</b>
ART. 16 – REGISTRO DELLE REVISIONI
ART. 17 – DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI
ART. 18 – INSEGNE
ART. 19 – PREZZARIO
ART. 20 – ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE
ART. 21 – ARCHIVIO
<b>TITOLO V – DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI</b>
ART. 22 – VIGILANZA
ART. 23 – SANZIONI
ART. 24 – SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
ART. 25 – SOSPENSIONE
ART. 26 – REVOCA
<b>TITOLO VI – DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE</b>
ART. 27 – NORMA TRANSITORIA
ART. 28 – NORMA DI RINVIO

## TITOLO I DELLE FONTI E DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

### ART. 1 FONTI NORMATIVE

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle officine per l'effettuazione delle revisioni e controlli amministrativi sulle imprese autorizzate è attribuita alla Provincia.
2. La materia del settore è regolata dall'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione" e succ. mod. e integr., dagli artt. 239 240 e 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", dal D.M. 22 marzo 1999 n. 143 "Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
3. Oltre che dalle norme di cui ai commi precedenti, la materia è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 "Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495", dai Decreti Ministeriali e dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente alle disposizioni tecniche per l'effettuazione delle revisioni su autoveicoli di massa complessiva p.c. fino a 3,5 t. e fino a 16 persone compreso il conducente e per i ciclomotori e i motoveicoli.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applica il disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

### ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento:

- a) le imprese di autoriparazione;
- b) i consorzi di imprese di autoriparazione;
- c) le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di veicoli e che esercitano l'attività di autoriparazione con carattere strumentale o accessorio, che intendono effettuare le revisioni su veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e con numero di posti fino a sedici, compreso il conducente, su ciclomotori e motoveicoli.

## **TITOLO II DELLA AUTORIZZAZIONE**

### **ART. 3**

#### **SOGGETTI INTERESSATI**

Possono richiedere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni i soggetti individuati all'art. 2, nella persona del titolare o del legale rappresentante, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 e che esercitano anche in maniera complementare ad altre principali, tutte le attività di autoriparazione, previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92, ovvero:

- a) meccanica e motoristica;
- b) carrozzeria;
- c) elettrauto;
- d) gommista.

### **ART. 4**

#### **REQUISITI E TITOLI**

1. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti:
  - a) dal titolare, nel caso di Ditta individuale;
  - b) dai soci, nel caso di società di persone;
  - c) dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
  - d) dagli amministratori, nel caso di società di capitali;
  - e) dal legale rappresentante del consorzio di imprese di cui all'art. 12.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) avere raggiunto la maggiore età;
  - b) non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  - c) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  - d) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  - e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;

ART. 5  
RESPONSABILE TECNICO

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per la sede principale e, qualora l'impresa si avvalga di più sedi, per ciascuna delle sedi operative, la ditta richiedente dovrà dotarsi di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione, detto "Responsabile Tecnico".
2. Può essere designato quale responsabile tecnico:
  - a) uno dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1;
  - b) un soggetto diverso da quelli di cui all'art. 4, comma 1, purché sia:
    - dipendente;
    - collaboratore in impresa familiare;
    - dipendente di altro ente, pubblico o privato, purché autorizzato dal datore di lavoro.
3. Il responsabile tecnico, oltre essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 2, deve:
  - aver conseguito un diploma di perito industriale (o equipollente), di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea in ingegneria;
  - essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario;
  - aver superato il corso di formazione di cui all'art. 240 del Regolamento di esecuzione al C.d.S.
4. Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento di un consorzio autorizzati. Non può operare per più di una impresa, per più di una sede operativa di una stessa impresa o per più di un consorzio o di un raggruppamento di un consorzio.
5. La violazione di quanto disposto al comma 4 comporta la sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 25, nonché l'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 24
6. Il responsabile tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di revisione e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate operazioni, in qualità di soggetto responsabile; non può delegare ad altri le proprie funzioni, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non si configuri la fattispecie di cui al successivo comma 9.
7. L'impresa può chiedere la nomina di più di un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.
8. La violazione di quanto disposto dal comma 6 comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 80 comma 11 del D. Lgs. 285/92.
9. In casi di assenza o impedimento temporanei, il responsabile tecnico può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni all'anno, da un soggetto che, in alternativa:
  - a) abbia superato il corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, di cui al comma 3;
  - b) sia in possesso, da almeno tre anni, di una delle seguenti qualifiche professionali:
    - operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici – imprese artigiane);
    - operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello – commercio).

Al fine della nomina di uno o più sostituti, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione propone istanza al Dirigente dell'Area competente in materia di imprese di revisione indicando il requisito posseduto dal sostituto.

Il competente Ufficio dell'Ente provvede a comunicare le generalità del sostituto all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Le date in cui il sostituto viene effettivamente adibito alle attività di revisione sono tempestivamente comunicate dal titolare dell'autorizzazione alla Provincia ed all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

10. Il mancato rispetto delle comunicazioni di cui al comma 9 comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 4
11. Qualora, decorso il periodo di sostituzione, il Responsabile Tecnico originario non riprenda ad effettuare le operazioni di revisione e non venga avanzata richiesta di sostituzione definitiva dello stesso o di proroga del periodo di sostituzione, nel limite, comunque, dei trenta giorni complessivi, l'autorizzazione sarà revocata.
12. Qualora l'impresa sostituisca il responsabile tecnico con soggetto non autorizzato dalla Provincia, l'autorizzazione sarà revocata.

## ART. 6

### DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, secondo il modello di cui all'Allegato A) al presente Regolamento, deve essere indirizzata al Dirigente.
2. Nella domanda il titolare o il legale rappresentante, oltre ad indicare il tipo di richiesta avanzata, dovrà dichiarare:
  - a) che l'impresa è iscritta nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggetto alla verifica di determinati requisiti tecnici" ed esercita effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92 ed elencate all'art. 3;
  - b) il soggetto che fungerà quale responsabile tecnico.
3. Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:
  - a) attestazione di affidamento bancario secondo quanto previsto al successivo art. 7, per la singola impresa, e dall'art. 14 per le imprese consorziate;
  - b) copia semplice dell'atto costitutivo per le Società in Nome Collettivo e per le Società in Accomandita Semplice;
  - c) copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società e per i consorzi;
  - d) se ricorre il caso, dichiarazione di costituzione di raggruppamento nell'ambito di un consorzio, con specificazione, per ogni impresa partecipante, delle attività effettivamente esercitate;
  - e) planimetria dei locali in cui vengono effettuate le operazioni di revisione in scala 1:100, vidimata da un tecnico abilitato;
  - f) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autenticata;

- g) Certificato di agibilità con destinazione d'uso dei locali dove vengono effettuate le operazioni di revisione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali in cui si svolgerà l'attività di revisione **(allegato B)**;
  - h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso o la disponibilità delle attrezzature indicate nell'appendice X al Titolo III del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 **(allegato C)**;
  - i) elenco delle attrezzature con l'indicazione del tipo, della marca, del modello, della matricola e della omologazione;
  - l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei libretti metrologici delle attrezzature, dei certificati di omologazione e/o approvazione delle predette attrezzature nonché della certificazione di conformità alle leggi delle apparecchiature di sollevamento, con riserva di esibirli ai funzionari dell'ufficio Provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri incaricati del sopralluogo tecnico **(allegato D)**;
  - m) Certificato C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione alle quattro sezioni del Registro di cui art.2, comma 1, della legge n.122/92, ovvero alle quattro sezioni dello speciale elenco di cui all'art. 4 della stessa legge;
  - n) certificazione medica, relativa al Responsabile Tecnico, di idoneità all'esercizio dell'attività;
  - o) autocertificazione del Responsabile Tecnico attestante i propri dati anagrafici, il possesso del titolo di studio necessario per svolgere tale funzione ed il possesso dell'attestato di superamento del corso previsto dall'art. 240 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni **(allegato E)**;
  - p) copia dei documenti di riconoscimento del titolare/legale rappresentante e del responsabile tecnico, qualora soggetti tra loro diversi.
  - q) ricevuta del versamento effettuato in favore della Provincia di Teramo in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.
4. A seguito della presentazione dell'istanza, gli uffici provinciali competenti in materia di imprese di revisione provvederanno a richiedere all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, il sopralluogo tecnico per la verifica delle attrezzature e dei locali.
5. Dell'esito del sopralluogo l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri darà formale comunicazione al Dirigente. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il sopralluogo dovrà dare esito positivo.
6. Quanto dichiarato nell'istanza sarà sottoposto a controlli, secondo la vigente normativa.
7. Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione, l'impresa dovrà iniziare l'attività di revisione e ottemperare a quanto disposto dal successivo Titolo IV "Della gestione dell'impresa".
8. Per gravi e comprovati motivi è possibile chiedere, una sola volta, il differimento del termine di cui al comma precedente.
9. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 7 e 8 comporta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 26.

ART. 7  
CAPACITA' FINANZIARIA

1. La capacità finanziaria posseduta dall'impresa dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito;
2. La capacità finanziaria della singola impresa non deve essere inferiore a € 154.937,07.
3. Le aziende o istituti di credito che rilasciano l'attestato di cui al punto 1, sono tenute a comunicare alla Provincia ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria entro 15 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza.

ART. 8  
LOCALI

1. I locali per i quali l'impresa chiede di svolgere l'attività di revisione devono possedere i seguenti requisiti:
  - superficie non inferiore a mq. 120;
  - larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 6;
  - larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
  - altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50.
2. I locali delle imprese, anche se aderenti a consorzio ai sensi del successivo Titolo III, che intendono ottenere l'autorizzazione esclusivamente per l'effettuazione della revisione su ciclomotori e motocicli a due ruote, devono possedere i seguenti requisiti:
  - superficie non inferiore a mq. 80;
  - larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
  - larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2;
  - altezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50.
3. Inoltre i locali devono essere:
  - a norma, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" e dalla normativa relativa alla prevenzione incendi;
  - censiti, presso il N.C.E.U., per utilizzo ad attività artigianale.
4. I requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere riportati nell'apposita dichiarazione da allegare all'istanza di cui all'art. 6 comma 1.

ART. 9  
ATTREZZATURE

1. L'impresa che intende effettuare le revisioni deve essere dotata in modo permanente delle attrezzature previste dall'Appendice X del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora, durante l'esercizio dell'attività, una delle attrezzature sia sostituita, anche temporaneamente, il titolare o il legale rappresentante dovrà darne immediata comunicazione alla Provincia e all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 24.
4. Se, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 22, è riscontrata la mancanza anche di una sola delle attrezzature di cui al comma 1, l'autorizzazione sarà revocata.
5. Ciascuna delle attrezzature di cui al presente articolo deve essere dotata di libretto metrologico che ne riporti le caratteristiche e la data entro la quale deve essere effettuata la verifica periodica.
6. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente comporta, altresì, l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 24.
7. Entro la data di cui al precedente comma 5 l'impresa deve sottoporre le attrezzature a verifica periodica da parte di una delle ditte abilitate a tale operazione e produrre al Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Teramo la documentazione atta alla dimostrazione dell'avvenuto aggiornamento.
8. La mancata produzione della documentazione prevista al precedente comma, comporta, su comunicazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Teramo, l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 24.
9. E' comunque fatto obbligo alle imprese di mantenere in piena efficienza le attrezzature per le operazioni di revisione. Qualora, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 22, sia riscontrato il mancato funzionamento ovvero l'inefficienza anche di una sola delle attrezzature ovvero sia riscontrata la mancata verifica periodica prevista al precedente comma 7, potrà essere immediatamente disattivato il collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; contestualmente l'attività sarà sospesa fino al totale ripristino dell'efficienza delle attrezzature, ai sensi del successivo art. 26.

ART. 10  
DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovrà chiedere una nuova autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) qualora intervenga nell'impresa qualsiasi modifica che ne comporti un mutamento civilistico, conseguente alla sostituzione del titolare o di un socio o di un amministratore originari;
  - b) qualora si verifichi il trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta entro trenta giorni dal verificarsi dei fatti di cui alle lett. a) e b).
3. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare

di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4, l'autorizzazione contestualmente alla revoca della autorizzazione precedente.

4. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società al quale è stata rilasciata l'autorizzazione, il proseguimento dell'attività può essere autorizzato in capo agli eredi o agli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, a condizione che ne venga fatta richiesta al Dirigente entro sessanta giorni dalla data dell'atto di cui alle successive lett. a), b) o c), e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 2 Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e, secondo il caso che ricorre:
  - a) il certificato di morte;
  - b) il certificato medico attestante l'incapacità fisica;
  - c) il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 4 comporta la sospensione dell'autorizzazione fino alla regolarizzazione della posizione amministrativa. Qualora entro un anno dal provvedimento di sospensione l'attività non venga ripresa regolarmente, si procederà alla revoca dell'autorizzazione.
6. Se varia la sola denominazione della Ditta, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla modifica, con istanza in carta legale al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione, dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Teramo.
7. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 6, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare al Dirigente entro trenta giorni dalla trasformazione o dalla modifica, all'aggiornamento della autorizzazione ed alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori.
8. Per il trasferimento della sede operativa, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale, secondo lo schema di cui **all'allegato A)**, l'aggiornamento della autorizzazione, allegando i documenti di cui all'art. 6 comma 3 lett. e), f), g),h), i), l) e q);
9. I termini di cui ai commi 6 e 7 costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle imprese oggetto del presente Regolamento. Il mancato rispetto comporta, come pure il trasferimento della sede autorizzazione, l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 25.
10. Il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dei commi precedenti non richiederà l'accertamento tecnico da parte dell'U.P.-D.T.T., qualora non mutino le condizioni dei locali e delle attrezzature.
11. Il permanere dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di revisione è sottoposto a verifica periodica, e comunque almeno una volta ogni cinque anni, da parte dei competenti uffici della Provincia.
12. Gli importi da versare a questo Ente nelle ipotesi previste dal presente articolo, saranno stabiliti con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

## ART. 11

### SEDI SECONDARIE

1. E' soggetta a specifica autorizzazione anche l'apertura di sedi secondarie da parte di imprese autorizzate.
2. Valgono, al riguardo, le norme del presente Titolo, in quanto applicabili.

### **TITOLO III DEI CONSORZI**

#### **ART. 12 GENERALITA'**

1. Per l'esercizio dell'attività di revisione, più imprese possono costituirsi in consorzi e in società consortili, anche in forma cooperativa, di seguito denominati "consorzi".
2. Il legale rappresentante del consorzio dovrà presentare domanda, secondo quanto previsto dall'art. 6, al fine di ottenere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni che sarà rilasciata in capo al consorzio o al raggruppamento di un consorzio individuato ai sensi del successivo art. 13.

#### **ART. 13 CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI**

1. Nell'ambito di un consorzio deve essere individuato almeno un raggruppamento di imprese che intende svolgere l'attività di revisione.
2. Ciascuna impresa appartenente al raggruppamento dovrà:
  - a) avere sede nel Comune in cui hanno sede le altre imprese che formano il raggruppamento oppure in Comuni tra loro limitrofi, anche se le imprese sono situate in Comuni diversi e appartenenti a diversa provincia;
  - b) ottemperare a quanto previsto dall'art. 6 comma 3 lett. a), esercitando almeno una delle attività ivi previste;
  - c) qualora eserciti più attività tra quelle individuate alla lett. b), partecipare al raggruppamento per il numero di attività effettivamente svolte, che non siano già esercitate da altre imprese appartenenti al medesimo raggruppamento;
3. Il consorzio o il raggruppamento di un consorzio deve avvalersi di un centro unico presso il quale effettuare le revisioni dotato permanentemente delle attrezzature di cui all'art. 9 comma 1 ed ubicato in uno dei Comuni in cui hanno sede le imprese che lo costituiscono. Detto centro può essere ubicato presso un'officina facente parte del raggruppamento.
4. Le sedi di officine già autorizzate alla effettuazione delle revisioni non possono partecipare a consorzi o a raggruppamenti di consorzi di cui all'art. 12.
5. Relativamente al legale rappresentante e al responsabile tecnico vale quanto disposto dai precedenti artt. 4 e 5.
6. Relativamente alla gestione vale quanto disposto dal successivo Titolo IV "Della gestione dell'impresa".
7. Le modifiche, previste dall'art. 10 per la singola impresa esercente l'attività di revisione, si applicano anche quando riguardino una sola delle imprese partecipanti, ai sensi del presente articolo, al consorzio o al raggruppamento di un consorzio.

ART. 14  
CAPACITA' FINANZIARIA DELLE IMPRESE CONSORZIATE

1. La capacità finanziaria posseduta da ciascuna impresa aderente al consorzio dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito;
2. La capacità finanziaria di ciascuna impresa aderente al consorzio non deve essere inferiore a:
  - a) € 51.645,69, se tale impresa è iscritta in una sola delle sezioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 122/92;
  - b) € 87.797,68, se tale impresa è iscritta in due delle sezioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 122/92;;
  - c) € 118.785,09, se tale impresa è iscritta in tre delle sezioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 122/92;
3. Le aziende o istituti di credito che rilasciano l'attestato di cui al punto 1, sono tenute a comunicare alla Provincia ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria entro 15 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza.

ART. 15  
LOCALI

1. I locali di ogni officina con cui un'impresa partecipa ad un consorzio o a un raggruppamento di un consorzio dovranno avere le seguenti caratteristiche:
  - superficie non inferiore a mq. 80;
  - larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
  - larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
  - altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50.
2. Qualora il consorzio o il raggruppamento di un consorzio si avvalga, per l'effettuazione delle operazioni di revisione, di un centro unico, i locali di quest'ultimo dovranno avere le caratteristiche indicate all'art. 8.
3. I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere riportati nell'apposita dichiarazione da allegare all'istanza di cui all'art. 6 comma 1, unitamente ai documenti previsti dall'art. 8 comma 3.

**TITOLO IV**  
**DELLA GESTIONE DELL'IMPRESA**

ART. 16  
REGISTRO DELLE REVISIONI

1. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 e comunque prima dell'inizio dell'attività, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla

Provincia il registro delle revisioni per la vidimazione e provvedere al pagamento dell'importo stabilito con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale. La vidimazione ed il pagamento del suddetto importo sono richiesti anche per i registri successivi al primo.

2. Il registro è composto di 200 pagine aventi le caratteristiche di cui allo schema predisposto dalla Direzione Generale della M.C.T.C. e deve riportare i dati relativi ai veicoli sottoposti a revisione, nonché i controlli e le verifiche effettuati.
3. Sul registro non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni: eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, nonché la mancata vidimazione del registro delle revisioni comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 24.

#### ART. 17

#### DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

1. Ai fini dell'effettuazione della revisione, l'impresa dovrà far compilare e sottoscrivere la richiesta di revisione all'interessato su apposito modello conforme allo schema predisposto dalla Direzione Generale della M.C.T.C.
2. In sede di verifica, il responsabile tecnico, prima dell'emissione del tagliando che certifica l'avvenuta revisione, dovrà sottoscrivere tutti i referti relativi alle prove effettuate, nonché l'esito della revisione con l'indicazione, nel caso in cui la stessa sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere, delle relative motivazioni.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, le operazioni di revisione non possano essere completate, il responsabile tecnico dovrà darne comunicazione all'U.P. – D.T.T..
4. Qualora, per comprovati motivi, il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non fosse attivo, dovrà essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta revisione, conforme al modello predisposto dalla Direzione Generale della M.C.T.C., che dovrà essere ritirata ed archiviata una volta ripristinato il suddetto collegamento.
- 5 La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 24.

#### ART. 18

#### INSEGNE

1. Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione di cui all'art. 6 l'impresa deve esporre, in posizione ben visibile e all'esterno dei locali, l'insegna come da allegato F), avente le dimensioni minime di cm. 40 x 60.
2. L'insegna deve contenere:
  - a) il logo e l'intestazione della Provincia;
  - b) il numero del provvedimento di autorizzazione;
  - c) la data del suddetto provvedimento;
  - d) il codice impresa assegnato per il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, la mancanza anche di uno solo dei dati di cui al comma 2, nonché la mancata esposizione della insegna di cui al comma 1, comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 24.

## ART. 19 PREZZARIO

1. Gli importi per le operazioni di revisione sono definiti con specifico Decreto Ministeriale.
2. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia, per la vidimazione, la tabella contenente gli importi, vigenti ai sensi del comma precedente, a carico dell'utente così specificati:
  - a) il corrispettivo per l'impresa;
  - b) i diritti spettanti al Ministero dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
  - c) la tassa postale per il pagamento di cui alla lett. b).
3. La tabella vidimata deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 2 e la mancata affissione della tabella comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 24.
5. L'applicazione di tariffe diverse da quelle individuate ai sensi dei commi precedenti comporta, oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 24, la contestuale comunicazione all'Autorità competente.

## ART. 20 ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE

1. Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve comunicare alla Provincia e all'U.P. – D.T.T. i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione.
2. La tabella che indica i giorni e gli orari deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.
3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 nonché la mancata affissione della tabella comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 24.
4. Qualora, per cause di forza maggiore, l'attività di revisione debba essere sospesa temporaneamente e per periodi non superiori ai 5 giorni, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve darne tempestiva comunicazione agli uffici della Provincia e all'U.P. – D.T.T..
5. La Provincia può autorizzare la sospensione dell'attività di revisione per un periodo superiore ai 5 giorni, previa istanza, in carta semplice, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o del consorzio, solo per motivate e gravi esigenze per un periodo non superiore ad un mese.

ART. 21  
ARCHIVIO

1. Presso la sede autorizzata devono essere conservate le copie dei documenti di cui all'art. 17, la fotocopia integrale della carta di circolazione, nonché, qualora ricorra il caso, eventuale documentazione integrativa della carta di circolazione quale, ad esempio, il certificato A.T.P. (per le celle frigorifere).
2. Qualora l'archivio sia conservato in luogo diverso dalla sede autorizzata, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e all'U.P. – D.T.T. entro 15 giorni dal deposito del primo documento.
3. Fermo restando che la documentazione deve essere conservata e tenuta a disposizione per gli eventuali controlli di competenza per almeno cinque anni, l'officina dovrà richiedere alla Provincia il nulla osta per procedere allo scarto della predetta documentazione, indicando il periodo al quale la stessa si riferisce. L'officina, qualora entro trenta giorni dalla predetta comunicazione non riceva alcuna disposizione dalla Provincia, sarà legittimata a procedere allo scarto.

**TITOLO V**  
**DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI**

ART. 22  
VIGILANZA

1. La vigilanza amministrativa sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia; la vigilanza tecnica sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
2. Sono soggette a vigilanza tutte le attività di effettuazione delle revisioni di cui all'art. 2.
3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:
  - a) i Funzionari preposti dell'Area competente in materia di imprese di revisione, muniti di apposita tessera di riconoscimento.
  - b) la Polizia Provinciale.

I soggetti di cui ai punti a) e b) possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

I soggetti di cui al punto a) effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
4. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
5. La Provincia e l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri possono disporre sopralluoghi comuni per verificare congiuntamente gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di revisione. In tal caso potrà essere predisposto un unico verbale che raccolga gli esiti delle attività di vigilanza.

6. I controlli sulle officine o centri di revisione saranno svolti dal personale del competente servizio della provincia anche avvalendosi degli organi ispettivi di altre Pubbliche Autorità.

ART. 23  
SANZIONI

1. Nel caso i soggetti di cui all'art. 22 accertino irregolarità a carico dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento del consorzio che effettua le revisioni, saranno applicati i provvedimenti e le sanzioni previsti ai sensi dei successivi artt. 24, 25 e 26.
2. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative, per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e dalla Legge 07/08/1990, n. 241.

ART. 24  
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

1. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa di revisione o del consorzio, nell'ambito dello svolgimento della attività, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta l'emanazione di provvedimento di diffida e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
2. Quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del precedente comma, il soggetto non rimuova il comportamento o fatto causa della violazione, si procederà alla reiterazione della diffida nonché all'applicazione del massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono fatte valere anche per l'impresa, il consorzio o per il raggruppamento di un consorzio qualora i fatti siano commessi dal responsabile tecnico.
4. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento è il Dirigente competente in materia di imprese di revisione della Provincia.

ART. 25  
SOSPENSIONE

1. Per le violazioni che prevedono la sospensione, si provvederà affinché, a seguito dell'accertamento del fatto, l'attività venga interrotta, tramite la disattivazione del collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti.
2. La sospensione avrà effetto fintantoché il titolare dell'impresa o il legale rappresentante del consorzio non provveda a rimuovere i fatti o i comportamenti che hanno portato alla sospensione.
3. Si darà luogo alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo fino a 30 giorni in capo all'impresa o al consorzio nei cui confronti siano stati emanati, nell'arco di tre anni, tre provvedimenti di diffida.
4. La ripresa dell'attività e il ripristino del collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono subordinati al versamento in favore della Provincia di Teramo di un importo da stabilirsi con apposita deliberazione di Giunta Provinciale.

## ART. 26

### REVOCA

1. Qualora relativamente al titolare o al legale rappresentante dell'impresa o del consorzio o al responsabile tecnico venga meno uno dei requisiti necessari per esercitare l'attività di revisione ovvero quando, relativamente all'impresa o al consorzio, venga meno uno dei requisiti previsti agli artt. 4, 5, 7, 8 e 9 ovvero qualora emerga, nell'ambito dei controlli di cui al precedente art. 22, ovvero sia accertato da altre autorità, che le revisioni sono effettuate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia, l'autorizzazione sarà revocata.
2. L'autorizzazione sarà altresì revocata nel caso in cui all'impresa o al consorzio siano stati comminati, nell'arco di tre anni, due provvedimenti di cui al successivo art. 26.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione non si darà luogo al rilascio di una nuova autorizzazione in capo all'impresa o al consorzio revocato.

## TITOLO VI

### DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

## ART. 27

### NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti previsti per la prima volta dal presente Regolamento dovranno essere compiuti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. I responsabili tecnici delle officine già autorizzate dovranno dimostrare il superamento del corso di formazione di cui al precedente art. 5, comma 3, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento pena la disattivazione dei collegamenti telematici dell'impresa con il centro elaborazione dati del Ministero dei Trasporti.

## ART. 28

### NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività per l'effettuazione delle revisioni.
2. Tutte gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornati ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi all'entrata in vigore dello stesso.